

Allegato "B" all'atto n. 109976/49191 rep.

Statuto della Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali
(A.I.CO.GE.)

Art. 1 (Denominazione, Costituzione e Carattere dell'Associazione)

È costituita una libera associazione, a carattere volontario rappresentativa dei professionisti che operano nel campo della coordinazione genitoriale denominata "Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali (d'ora in poi l'Associazione), A.I.CO.GE., che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'associazione è aperta all'adesione dei professionisti che siano in possesso dei requisiti di cui al presente statuto e che abbiano tutti conseguito una formazione di base alla Coordinazione Genitoriale come da linee guida per la coordinazione genitoriale (Association of Family and Conciliation Courmayeur).

L'Associazione non ha scopo di lucro ed ha finalità culturale e di utilità sociale a favore degli associati e di terzi. I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia, che consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita dell'Associazione stessa.

I soci sono tenuti a comportarsi secondo l'ordinaria diligenza, sia nelle relazioni interne che con i terzi e ad accettare le norme del presente Statuto.

Art. 2 (Statuto, efficacia, interpretazione - regolamento)

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto. Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa; è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 (Sede)

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano, in Via Giambellino, 6 – 20146.

Ha sede in via Romana 47/G - 00048 Nettuno (RM).

Ha sede in Via don Pietro Magri 3 - 13900 Biella (BI).

La sede potrà essere modificata in qualsiasi momento, con delibera del Consiglio Direttivo, che di preferenza la fisserà o presso il Presidente in carica o presso il Tesoriere, se nominato. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica

statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. Del cambiamento di sede verrà data pubblicità sul sito internet dell'Associazione.

Art. 4 (Durata)

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Art. 5 -(Finalità e attività)

L'Associazione ha carattere volontario e non ha scopi di lucro.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale *per* il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità culturali. Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati o di terzi, sono rivolte ai seguenti ambiti di intervento: a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e della coordinazione genitoriale e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; mediante la realizzazione delle seguenti azioni: a) diventare un luogo di studio, promozione e diffusione della Coordinazione Genitoriale quale metodo di approccio con l'alta conflittualità genitoriale e ad eventuali sue applicazioni in altri ambiti della conflittualità oltre a proporsi per la sensibilizzazione dei vari professionisti ed istituzioni che potrebbero esserne potenzialmente interessate; b) organizzare momenti di confronto tra Coordinatori Genitoriali e che rispondano ai criteri di cui al presente statuto dell'Associazione anche mediante Supervisione e/o intervizione, al fine di un confronto e scambio delle reciproche esperienze e della elaborazione di prassi condivise da diffondere e pubblicizzare tramite sito e tramite i siti degli associati; c) promuovere progetti di ricerca e partecipazione a bandi per sperimentazioni; d) organizzare e partecipare a incontri nazionali ed internazionali, seminari, giornate di studio, gruppi di studio, conferenze, convegni, e ogni altra forma di comunicazione anche informatica per la diffusione della Coordinazione Genitoriale; e) organizzare corsi ed eventi formativi f) accreditare corsi di formazione; g) definire i percorsi di formazione e patrocinare/riconoscere i corsi che abbiano i requisiti di qualità individuati dall'Associazione; h) definire un elenco dei soci formati alla Coordinazione Genitoriale.

Art. 6 (Patrimonio e fonti di finanziamento)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote di iscrizione, da eventuali contributi e liberalità di enti pubblici o privati o di persone fisiche, da eventuali beni materiali ed immateriali comunque acquisiti dall'associazione. L'Associazione si finanzia con le quote associative fissate annualmente dal Consiglio Diretti-

vo, i contributi annuali dei Soci sostenitori, di istituzioni ed enti pubblici e privati, le donazioni di persone fisiche o giuridiche, pubbliche e private, i proventi derivanti da specifici progetti, i contributi straordinari derivanti dalle attività di consulenza e di servizi svolte a favore dei soci o di terzi, i proventi derivanti dall'organizzazione di eventi culturali e formativi. L'esercizio economico-finanziario coincide con l'anno solare. L'Associazione opera prevalentemente mediante l'azione diretta e personale dei propri soci. Ai soci possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata secondo opportuni parametri validi per tutti i soci, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall'Assemblea. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici, Privati, Università o altre Associazioni. L'Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse

Art. 7 (I Soci)

7.1) Ammissione

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità, che si impegnano concretamente per realizzarle. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato. È condizione per l'ammissione all'Associazione come socio la richiesta di iscrizione e il possesso di requisiti a norma del Regolamento.

L'ammissione all'Associazione come Socio è deliberata con il voto favorevole della maggioranza del Consiglio Direttivo, entro la data del successivo Consiglio Direttivo. La richiesta di iscrizione dovrà essere corredata dal CV completo per le competenze richieste dell'aspirante socio corredata da attestati di frequenza o certificazioni nelle aree di competenza specifiche. La delibera è comunicata all'interessato, entro 30 giorni dalla domanda dell'aspirante socio, ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci il Collegio dei Probiviri in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso o l'esclusione per le motivazioni di cui all'art. 7.4 del presente Statuto

7.2) Tipologie di soci

| Soci possono essere: a) Soci fondatori; b) Soci onorari; c) Soci ordinari; d) Soci sostenitori.

- a) Sono Soci fondatori i Soci risultanti dall'atto costitutivo dell'Associazione Italiana Coordinatori Genitoriali in data 19/02/2018 e che entro un anno dalla costituzione dell'associazione abbiano i requisiti formativi richiesti dal regolamento.
- b) Sono Soci onorari coloro che saranno ritenuti tali per delibera all'unanimità del Consiglio Direttivo in considerazione del loro particolare e rilevante ruolo anche scientifico, di interesse per il perseguimento delle finalità associative, e che si sono particolarmente distinti per il sostegno all'Associazione,
- c) Sono Soci Ordinari (sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall'Assemblea) le persone fisiche o le persone giuridiche che abbiano una specifica formazione alla Coordinazione Genitoriale e coloro che rispondano ai requisiti definiti dall'associazione e declinati nel regolamento. Questi soci ordinari devono rispondere ai requisiti indicati nel regolamento delle Associazione all'atto dell'iscrizione.
- b) Sono Soci sostenitori tutte le persone fisiche e/o giuridiche che, pur non praticando la Coordinazione Genitoriale, che sono interessati a supportare lo sviluppo della Coordinazione Genitoriale in Italia abbiano finanziato l'attività dell'Associazione attraverso contributi liberali, anche per lo svolgimento di specifici progetti, e intendano sostenerne l'attività. I soci fondatori e i soci ordinari hanno uguale diritto elettorale attivo e passivo.

Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa è inammissibile (art. 35).

7.3) Diritti e Doveri dei Soci

I soci fondatori e ordinari devono rispettare i principi deontologici ed etici stabiliti dai propri Ordini Professionali e le Associazioni professionali e rispettare gli standard richiesti dall'Associazione.

U1

I soci fondatori e ordinari dell'associazione hanno il dovere di - contribuire, in spirito di solidarietà, al raggiungimento degli scopi di cui all'art. 4 ed a partecipare in modo continuativo e attivo alla vita associativa - rispettare il presente statuto e

l'eventuale regolamento interno; - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito; rispettare le decisioni degli organi dell'Associazione e al versamento della quota di adesione annuale, nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

7.4) Esclusione e recesso

Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole della maggioranza, per giustificato motivo, dopo aver contestato al socio le violazioni ed aver preso atto di eventuali giustificazioni che il socio farà pervenire al Consiglio Direttivo, nella persona del Presidente, entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione.

L'esclusione dall'Associazione non dà diritto al socio escluso di ottenere il rimborso della quota associativa versata.

Contro la decisione di esclusione il socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal ricevimento in forma scritta del provvedimento di esclusione.

Il ricorso dovrà essere presentato presso la sede dell'Associazione, tramite posta certificata. I Probiviri decideranno sul ricorso a maggioranza e la loro decisione sarà inoppugnabile e vincolante per le parti, ai sensi dell'art. 1349, secondo comma, c.c.

Costituiscono giusto motivo di esclusione, rimesso alla valutazione del Consiglio Direttivo: a) l'aver posto in essere, direttamente o indirettamente, attività o comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione o pregiudizievoli per la sua attività; b) l'aver posto in essere attività o comportamenti contrari alle norme deontologiche del proprio ordine di appartenenza e della propria associazione professionale e dallo stesso sanzionate; c) l'aver posto in essere attività o comportamenti contrari ai principi deontologici ed etici stabiliti dall'Associazione e

delle Linee Guida alla Coordinazione Genitoriale definite dall'Associazione; d) il non aver aderito al numero minimo di attività proposte dall'associazione al fine di mantenere il socio persona attiva e partecipe alla vita dell'Associazione

Costituisce causa di automatica decadenza, senza necessità di alcuna delibera del Consiglio direttivo, il mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi 60 giorni dalla scadenza della stessa debitamente comunicata al socio anche via mail.

Ogni associato ha diritto di recedere in qualunque momento dall'associazione, a mezzo di comunicazione scritta (lettera raccomandata o PEC) indirizzata al Presidente. Il recesso non dà diritto al rimborso della quota versata.

Art.8 (Organi) Alle attività ed al funzionamento dell'Associazione sono preposti i seguenti organi: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Tesoriere, se nominato, e) il Revisore dei Conti se nominato; f) la Commissione Etica; g) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9 (Assemblea)

L'assemblea è costituita dai soci fondatori e ordinari, in regola con le quote associative annuali.

È l'organo deliberante dell'Associazione.

Compiti dell'Assemblea sono: a) approvare annualmente il rendiconto economico consuntivo relativo all'anno precedente; b) deliberare annualmente sul bilancio preventivo per l'esercizio successivo; c) proporre argomenti di studio e di ricerca d'interesse dell'Associazione; d) eleggere, ogni 3 anni, i componenti del Consiglio Direttivo; e) eleggere, ogni 3 anni il Revisore dei Conti; se lo ritengono opportuno; f) eleggere ogni 3 anni i membri della Commissione Etica; g) eleggere, ogni 3 anni, il Collegio dei Probiviri; h) deliberare sulle modifiche di statuto; i) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e nominare liquidatori; l) deliberare su ogni altro argomento riguardante l'attività sociale o altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, su richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente.

L'Assemblea generale si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, comunque, ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

L'Assemblea può essere altresì convocata su richiesta di almeno un decimo dei soci purchè in regola con il versamento delle quote associative.

Le riunioni assembleari si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e) che i luoghi audio/video collegati a spese della società siano pubblicizzati sull'avviso di convocazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata a mezzo di lettera raccomandata, email con obbligo di conferma di lettura o PEC inviata ai soci di norma almeno 15 prima della data fissata, e di almeno 7 nel caso di urgenze.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea.

È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione.

È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida quando sia presente, in prima convocazione, almeno la metà più uno dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli stessi.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta che verrà consegnata al delegato anche via email o PEC e che dovrà essere conservata dall'Associazione. In tale delega dovrà essere indicato il nome del delegato e i relativi dati identificativi.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

La regolarità della delega sarà accertata dal Presidente dell'Assemblea.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e purché i soci siano in regola con il pagamento della quota associativa. A ciascun socio spetta un solo voto.

Sia in prima, che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se riportano

la maggioranza dei votanti (metà più uno), sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno).

L'Assemblea straordinaria che delibera sulle modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% dei soci e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. In seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza di essi. Per lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori l'Assemblea Straordinaria delibera in prima e seconda convocazione con la presenza del 50% dei soci e con la maggioranza del 50% più uno dei presenti.

Hanno elettorato attivo i soci che risulteranno iscritti all'associazione da almeno 3 (tre) mesi prima dell'assemblea e che saranno in regola con il versamento delle quote; hanno elettorato passivo i soci che risulteranno iscritti all'associazione da almeno 1 (uno) anno prima dell'assemblea e che saranno in regola con il versamento delle quote.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in mancanza dal componente del Consiglio Direttivo con maggiore anzianità d'iscrizione alla Associazione e, in caso di parità, dal più anziano.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario (*oppure* da un componente dell'assemblea appositamente nominato) e sottoscritto dal Presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 10 (Consiglio Direttivo)

Funzioni e composizione

Il Consiglio Direttivo è composto da 7 a 11 (undici) membri, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto della nomina, dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili nella misura di cui infra.

I medesimi cessano per scadenza del termine, dimissioni, revoca, decadenza o morte.

La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri

provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Il Consiglio Direttivo attende allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'Associazione attraverso l'attuazione di attività, programmi culturali e progetti formulati in base alle finalità dell'art. 4 e approvati annualmente dall'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo: a) nomina tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione per il triennio in corso, secondo quanto disposto dall'articolo 10. Allo scadere del primo triennio l'assemblea eleggerà il Consiglio Direttivo sulla base della lista degli iscritti che si sono proposti per essere eletti e di cui sarà data comunicazione a tutti gli iscritti entro e non oltre 30 giorni dall'Assemblea.

Il Presidente e i membri del Consiglio direttivo non potranno essere rieletti allo scadere del secondo mandato consecutivo.

b) Nomina, se ritenuto opportuno, un Tesoriere anche al di fuori del Consiglio Direttivo;

c) attua le deliberazioni dell'Assemblea;

d) delibera l'esecuzione di tutti gli atti necessari ed opportuni al conseguimento degli scopi sociali (art. 4 - Finalità);

e) prepara il bilancio preventivo e predisporre il rendiconto consuntivo che saranno presentati all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;

f) può istituire commissioni e/o un Comitato Scientifico, che riferiscano al Consiglio stesso;

g) delibera sulle domande di ammissione degli aspiranti Soci;

h) delibera sull'esclusione dei Soci.

10.1) Convocazione

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su richiesta scritta di almeno due consiglieri in carica e comunque almeno tre volte l'anno, per deliberare in ordine all'attività associativa, ai bilanci e all'ammontare delle quote sociali annuali.

La convocazione dovrà essere effettuata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumenti di comunicazione, quali lettera raccomandata A.R. o PEC, o mail, che in ogni caso garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i componenti in carica, personalmente o anche tramite video conferenza.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

Art. 11 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza dell'Associazione. Presiede e convoca l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dello stesso. In caso d'impedimento del Presidente le sue funzioni vengono temporaneamente assolve dal Vicepresidente. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Il Presidente dura in carica 3 anni

Se non è nominato un Tesoriere, il Presidente svolge direttamente tutte le attività di natura amministrativa, avendo poteri di firma ai sensi di legge; in particolare è autorizzato per statuto all'apertura e chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Qualora intenda rassegnare le dimissioni, il Presidente è tenuto a darne comunicazione formale a mezzo lettera raccomandata o PEC a tutti i componenti del Diret-

tivo in carica.

Il Vicepresidente coadiuva e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogniqualvolta questi sia assente impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

In caso di dimissioni del Presidente o impedimento definitivo dello stesso, le sue funzioni sono assunte pro tempore dal Vicepresidente, che convoca l'Assemblea dei Soci per procedere alla nuova elezione, nel termine di 30 giorni dalla ricezione delle dimissioni del medesimo o dalla notizia dell'impedimento definitivo del Presidente.

Art. 12

12.1 (Tesoriere)

Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo e con decorrenza dalla nomina, il Tesoriere svolge direttamente tutte le attività di natura amministrativa e il Presidente può attribuirgli poteri di firma.

In particolare il Tesoriere è autorizzato dal Presidente, per Statuto, all'apertura e chiusura di conti correnti e alla connessa attività di gestione finanziaria.

Egli è nominato preferibilmente tra i soci.

Dura in carica 3 anni, salvo revoca, e può essere riconfermato per un massimo di tre mandati salvo che venga nominato un Revisore.

12.2 Revisore

Qualora l'assemblea lo riterrà opportuno potrà essere nominato un Revisore anche tra non soci.

Organi di Controllo

Art. 13 (Commissione Etica)

La Commissione per l'etica è composta da tre soci eletti dall'Assemblea degli iscritti ed ha il compito di: - verificare e confrontare le norme deontologiche ed il rispetto delle stesse; - eleggere un Coordinatore; - esprimere pareri per il Consiglio Direttivo sui comportamenti etici e deontologici nonché civilistici e di conflitto di interesse che riguardino i soci professionisti eventualmente sottoposti a provvedimenti disciplinari - esaminare e relazionare al Consiglio Direttivo eventuali reclami dei consumatori. La Commissione Etica avrà la stessa durata del Consiglio Direttivo.

Art. 14 (Collegio dei Probiviri)

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, nominati dall'Assemblea, fra soci iscritti da almeno due anni. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente e giudica inappellabilmente, senza formalità e secondo equità, sul ricorso

degli esclusi, su ogni controversia tra soci e organi associativi e su quanto attiene all'interpretazione e all'osservanza del presente Statuto. Le decisioni dei Probiviri sono assunte a maggioranza. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

Art. 15 (Bilancio)

Il bilancio dell'Associazione è a annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio a cui si riferisce il consuntivo.

Art. 16 (Incompatibilità)

Il Presidente e il Tesoriere, se nominato, non possono essere presidenti di altra associazione professionale e/o di categoria.

Art. 17 (Gestione degli utili, di eventuali avanzi e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, sia in forma diretta che in forma indiretta utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale ma dovranno essere utilizzati, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 18 (Scioglimento dell'Associazione)

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, con le modalità e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente Statuto.

L'assemblea straordinaria delibererà a chi verranno devolute le eventuali sopravvenienze attive.

Art. 19 (Disciplina transitoria)

Le norme del presente Statuto entrano in vigore al momento della sua approvazione.

Art. 20 (Controversie)

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra il Consiglio Direttivo e i Soci, in ordine all'interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e risoluzione del presente statuto e degli atti che ne costituiscono esecuzione, compresa ogni ragione di danni, sarà sottoposta a mediazione, secondo le previsioni del D.Lgs. 28/2010 e successivi decreti di attuazione, presso un Organismo iscritto nell'apposito elenco a cura del Ministero della Giustizia. Le parti si obbligano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

Art. 21– Sportello del consumatore e garanzie a tutela degli utenti

Sportello del consumatore – Attivazione presso la sede di Milano, in via Giambellino, 6, ovvero presso la residenza del Presidente o del Tesoriere in carica come da art. 3 del presente statuto

Cellulare: 3513990306

Email: sportelloconsumatori.aicoge@gmail.com

PEC associazione.aicoge@pec.it

Numero verde: 800034171

Gli utenti/consumatori possono ivi rivolgersi per informazioni relative alle attività dell'Associazione ed agli standard qualitativi richiesti agli iscritti, nonché in caso di contenzioso con i singoli professionisti.

In questo ultimo caso, si precisa che si potrà scaricare l'apposito modulo di reclamo ed inviarlo a mezza posta elettronica o inviarla ai riferimenti ivi indicati.

- AICOGE
via Romana 47/G 00048
Nettuno (RM)
promocivitas@gmail.com
+39 338 718 6282
- AICOGE
Via don Pietro magri 3
13900 Biella (BI)
simonaramellapaia@gmail.com
+39 335 611 4383

Art. 22 (Disposizioni finali)

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

All'originale firmato:

Elena Giudice

Dott. Alberto Villa Notaio

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO CARTACEO, PREDISPOSTA AI SENSI DELL'ART. 22 PRIMO COMMA DEL D.LGS 7 MARZO 2005 N.82 CHE SI RILASCIAM PER GLI USI CONSENTITI.

MILANO, 01 febbraio 2024



Firmato digitalmente da
ALBERTO VILLA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
MILANO:80052030154